

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

12.

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 LUGLIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|--|--|--------------------------|
| Sostituzioni: | | FELISETTI LUIGI DINO, <i>Relatore</i> | 5, 6, 8 10, 13, 17 |
| RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> | 3 | GITTI TARCISIO | 8, 13, 20, 21 |
| Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione): | | MACERATINI GIULIO | 3, 8, 9, 11, 16, 20 |
| Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore (<i>Approvato dal Senato</i>) (1750); | | MACIS FRANCESCO | 7, 8, 12, 20, 21 |
| GARGANI: Modifiche delle competenze pe- nali del pretore (1545) | 3 | MANNUZZU SALVATORE | 5, 10, 12, 20 |
| RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> | 3, 5, 6, 7, 8, 9 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | MARTINAZZOLI FERMO MINO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> | 5, 8, 10, 14, 15, 17, 19 |
| BONFIGLIO ANGELO | 16 | NICOTRA BENEDETTO VINCENZO | 7, 9, 10, 11, 18, 19 |
| CIFARELLI MICHELE | 9, 11, 17, 20 | ONORATO PIERLUIGI | 8, 9, 15, 20 |
| | | ROMANO DOMENICO | 20 |
| | | RUSSO FRANCO | 3, 9, 11, 17, 18, 20 |
| | | Votazione segreta: | |
| | | RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> | 22 |

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI,
Segretario, legge il processo verbale della
seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Bosco Manfredi, Bubbico, Curcio, Dell'Andro, Mundo, Orsenigo, Pasqualin, Testa e Violante, sono rispettivamente sostituiti dai deputati Pujia, Zolla, Polidori, Sorice, Dell'Unto, Zoppi, Carelli, Santini e Barzanti per la seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore (Approvato dal Senato) (1750); e della proposta di legge Gargani: Modifiche delle competenze penali del pretore (1545).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore », già approvato dal Senato nella seduta del 24 maggio 1984; e della proposta di legge di

iniziativa del deputato Gargani: « Modifiche delle competenze penali del pretore ».

GIULIO MACERATINI. Penso che il signor Ministro nella replica dovrà dare alla Commissione chiarimenti sui punti del provvedimento che ancora restano oscuri.

In particolare, vorrei capire bene qual è il meccanismo che viene impiantato per impegnare le corti d'appello contro le sentenze del pretore. Dal punto di vista pratico-organizzativo sappiamo che le corti d'appello sono meno affollate dei tribunali, ma dal punto di vista sistematico non mi sembra che questo « salto » sia funzionale. In effetti, rispetto al giudice monocratico che ha deciso in primo grado mi sembra che l'organo competente per decidere sulla impugnazione debba essere il tribunale.

Il mio è un intervento di carattere generale che sono pronto a rivedere, ma vorrei capire meglio il meccanismo e le motivazioni che sono alla base di questa sorta di appello.

Per quanto riguarda la restante parte del disegno di legge in discussione rileviamo che la competenza del pretore è stata estesa solo ad alcuni reati specifici; si è preferita l'indicazione nominativa di alcune fattispecie delittuose che rientrano nella competenza del pretore a prescindere dalla pena edittale. Si tratta di un sistema che mi lascia perplesso, nel senso che si è tentato di aggiungere o levare la competenza del pretore per alcuni reati in maniera troppo discrezionale senza l'aggancio ad un meccanismo sistematico.

FRANCO RUSSO. Il disegno di legge che stiamo discutendo è certamente im-

portante. Già al Senato, dove si è discusso in prima lettura, è stata rilevata la necessità di approvarlo rapidamente.

Il gruppo di democrazia proletaria intende presentare alcuni emendamenti migliorativi non già per ritardare l'approvazione del provvedimento medesimo, ma perché ci sono questioni di grande rilievo che, a nostro avviso, non trovano adeguata soluzione nella formulazione al nostro esame.

Dico sinceramente che gli emendamenti che presenteremo sono stati suggeriti dal Consiglio superiore della magistratura, o meglio sono stati formulati in base ad un parere espresso da una parte del Consiglio medesimo.

In questo mio intervento desidero anche dar conto di alcune proposte di modifica che presenterò ai vari articoli del disegno di legge. Innanzi tutto, riprendendo quella che era l'originaria proposta del Governo, proponiamo all'articolo 1 che al pretore sia data cognizione anche del reato di omicidio colposo di cui all'articolo 589 del codice penale, in tutte le sue articolazioni, compresi pertanto anche gli incidenti stradali, per giudicare i quali non mi pare occorran particolari procedure.

Vorrei ora richiamare l'attenzione su un'altra questione. È evidente che nella prospettiva di una riforma complessiva che vede il giudice monocratico in prima istanza, siano le corti di appello in seconda istanza a giudicare i ricorsi e le impugnative. Ma considerando che la riforma dell'ordinamento giudiziario è di là da venire e vi è sul problema una discussione abbastanza animata in seno al Consiglio superiore della magistratura, una parte del quale si è espresso nel senso di lasciare per il momento la competenza del tribunale a decidere in seconda istanza una serie di ricorsi, proponiamo di sopprimere l'articolo 3. Riteniamo che si debba procedere ad ulteriori discussioni e confronti sia con gli operatori sia in ambito politico per risolvere il problema della definizione del giudice di appello e anche risistemare la materia in

campo giuslavorativo e quella attinente all'equo canone.

Riteniamo inoltre che nel momento in cui si viene ad allargare l'ambito di competenza del pretore si debbano scindere le sue competenze. Presenteremo pertanto un articolo 4-bis che prevede che il pretore che abbia compiuto atti istruttori non possa svolgere la funzione di giudice nello stesso procedimento e che nelle preture alle quali è assegnato un solo magistrato le funzioni giudicanti vengano svolte da magistrati assegnati a preture viciniori, per impedire appunto che il pretore che abbia compiuto atti istruttori sia anche giudice nello stesso procedimento. Ci pare questa una garanzia di imparzialità di giudizio.

Proponiamo anche di sopprimere, per le argomentazioni svolte, ed in particolare perché riteniamo che si allunghino i termini della impugnazione, di cui titolare unico sarebbe il procuratore generale presso le corti di appello, mentre oggi è il procuratore della Repubblica, gli articoli 5, 6 e 7.

Concludendo, desidero osservare che gli emendamenti illustrati sono il frutto di suggerimenti venuti dalla lettura di documenti ufficiali del Consiglio superiore della magistratura e dell'esecutivo di magistratura democratica.

Mi auguro che il loro accoglimento non ritardi l'iter del provvedimento che riveste una notevole importanza in quanto, come il Ministro stesso ha ricordato, se il disegno di legge sulla carcerazione preventiva può risolvere alcune cose l'unica vera riforma è lo snellimento quanto più possibile del processo, e il disegno di legge in esame si muove in questa direzione.

Il nostro gruppo voterà a favore o contro questo provvedimento in base all'accoglimento che avranno i nostri emendamenti.

FRANCESCO MACIS. Il gruppo comunista, al quale appartengo, condivide l'opinione che è stata espressa dal relatore Felisetti secondo il quale questo provve-

dimento, pur non rispondendo pienamente alle esigenze ed alle proposte che erano state formulate dai vari gruppi, tuttavia poteva essere approvato nel testo che ci è pervenuto dal Senato. Il gruppo comunista, pur avendo sottolineato le proprie perplessità relative a talune norme, invita i colleghi e lo stesso Governo a non insistere sugli emendamenti che sono stati preannunciati sì da riuscire ad approvare in tempi brevi questo provvedimento di legge che, come da tutti rilevato, riveste carattere di urgenza. Diversamente, nel caso si dovesse intraprendere la strada di nuove modifiche da introdurre nel testo approvato dal Senato, anche il gruppo comunista sarebbe necessariamente costretto a presentare propri emendamenti.

SALVATORE MANNUZZU. Il gruppo della sinistra indipendente annette una notevole importanza a questo provvedimento e auspica che l'approvazione possa definirsi in tempi brevi perché è evidente la sua connessione con l'intera tematica della carcerazione cautelare. Infatti, si potrà incidere efficacemente sulla carcerazione cautelare riducendone i tempi solo se si riuscirà ad approvare una normativa che permetterà un processo più rapido.

A me paiono positive, inoltre, alcune innovazioni introdotte alla competenza di primo grado, con la devoluzione della competenza ad un giudice monocratico.

Il giudizio sostanzialmente positivo sul testo del disegno di legge n. 1750 approvato dal Senato, non mi impedisce di svolgere alcune considerazioni critiche. Per certi versi, infatti, mi sembra che si sia dimostrata una certa « timidezza » nell'ampliare la sfera della competenza del pretore. Se l'allargamento di tale sfera, includendo ad esempio la fattispecie del delitto di omicidio colposo, pare opportuna, non lo è per altre fattispecie.

Un'altra critica che desidero formulare e per la quale nutro delle perplessità sulla opportunità di varare il provvedimento nel testo che ci è pervenuto dal Senato ha riguardo alla previsione di devolvere il secondo grado alla Corte di appel-

lo. Una modifica questa evidentemente non di carattere organizzativo ma politico e che sottende la previsione dell'appello ad un giudice, anche dal punto di vista qualitativo, diverso. È una scelta che comporta conseguenze sistematiche anche su altre materie e sulla quale nutro considerevoli dubbi che comunque non alterano il favore che ho manifestato per l'impianto del provvedimento. Credo però che sul punto sia necessario un ripensamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Spervano in una risposta alla richiesta del collega Macis che mi pare avesse un certo carattere di pregiudizialità rispetto alla discussione. Il gruppo comunista, infatti, desiderava sapere se gli emendamenti preannunciati sono tali da modificare sostanzialmente il testo, condizionando alla risposta la scelta dell'atteggiamento da tenere. Sarebbe opportuno, pertanto, conoscere l'opinione della Commissione e del Governo sul punto.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho difficoltà alcuna a fornire i chiarimenti chiesti dall'onorevole Macis. Credo di non entrare in contraddizione se preciso che il Governo è più che mai interessato a che il disegno di legge venga rapidissimamente approvato, dato che attorno ad esso ruota tutto il resto della manovra.

Il tenore degli emendamenti presentati dal Governo è tale che non ci sono dubbi sulla loro successiva approvazione da parte del Senato. Il più importante di tali emendamenti — tutti consistenti in correzioni all'interno della logica del testo già approvato — si riferisce alla funzionalità del meccanismo ed in particolare attiene all'esigenza di sottrarre (cosa che non accadrebbe con l'attuale testo) l'incidenza della recidiva al regime delle circostanze ad effetto speciale, così come previsto dal disegno di legge del Senato.

Il relatore ed i colleghi ricorderanno che, definendo le circostanze ad effetto speciale, il testo del Senato prevede che, quando si applicano, tali circostanze non vengono sottratte ai fini della determinazione della competenza, ma vengono conteggiate. Per la definizione che se ne dà, però, tra queste rientrano almeno due tipi di recidiva per cui rischiamo, nel caso in cui non venisse accolto l'emendamento, di riportare in tribunale molti dei processi che intendiamo sottrargli. Com'è evidente, quindi, l'emendamento non è altro che una correzione all'interno della logica del testo del Senato: proprio per questo credo di poter affermare che presso l'altro ramo del Parlamento non vi sarebbero difficoltà ad approvare tale modifica, nel caso in cui gli venisse trasmessa dalla Camera.

Gli altri tre emendamenti sono quasi esclusivamente formali tranne quello che riguarda l'esigenza — intendendo il Governo difendere la scelta fatta con l'articolo 3 — di sostituire in tema di appello avverso le sentenze istruttorie di proscioglimento, al giudice istruttore la sezione istruttoria della Corte d'appello dato che anche questa è una lacuna del testo approvato dal Senato.

Ribadisco comunque che l'emendamento sul quale il Governo insiste — e la cui approvazione, ripeto, non comporterebbe ritardi per l'iter del provvedimento — è quello che mira a soddisfare l'esigenza di non far calcolare la recidiva per stabilire la competenza penale del pretore.

In conclusione dichiaro, inoltre, coerentemente con la posizione che ho testé illustrato, che sono contrario a tutti gli altri emendamenti.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Preannuncio che sono contrario agli emendamenti annunciati.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 1750, su cui prevalentemente si è incentrato il dibattito.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

All'articolo 31 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Appartiene inoltre al pretore la cognizione dei reati di:

falsità, di cui all'articolo 491 del codice penale, con esclusione del testamento olografo;

maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, di cui al primo comma dell'articolo 572 del codice penale;

rissa, di cui all'articolo 588, secondo comma, primo periodo, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui taluno rimane ucciso o riporta lesioni gravi o gravissime;

violazione di domicilio, di cui all'ultimo comma dell'articolo 614 del codice penale;

furto, di cui all'articolo 625 del codice penale;

ricettazione, di cui all'articolo 648 del codice penale ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

All'articolo 31 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Appartiene inoltre al pretore la cognizione dei reati di:

falsità prevista dall'articolo 491 del codice penale, quando il fatto non concerne un testamento olografo;

maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dal secondo comma dell'articolo 572 del codice penale;

rissa aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 588 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella

rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

violazione di domicilio aggravata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 614 del codice penale;

furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 del codice penale;

ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale ».

1. 1.

Gli onorevoli Casini Carlo e Nicotra hanno presentato i seguenti subemendamenti:

Aggiungere dopo le parole: « Appartiene inoltre al pretore la cognizione dei reati di: », *le parole:* « falsità di cui all'articolo 488 del codice penale; ».

0. 1. 1.

Aggiungere, dopo le parole: violazione di domicilio aggravata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 614 del codice penale, *le parole:* violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, di cui all'articolo 336 del codice penale, quando non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 339 dello stesso codice; resistenza a un pubblico ufficiale, di cui all'articolo 337 del codice penale, quando non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 339 dello stesso codice.

0. 1. 2.

Aggiungere, dopo le parole: « furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 del codice penale », *le parole:* « , salvo che ricorra l'aggravante di cui all'articolo 61, n. 7), dello stesso codice ».

Dopo le parole: « ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale », *aggiungere le parole:* « , salvo che ricorra l'aggravante di cui all'articolo 61, n. 7 dello stesso codice ».

0. 1. 3.

L'onorevole Russo Franco ha presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, al quinto capoverso, le seguenti parole: « omicidio colposo di cui all'articolo 589 del codice penale ».

0. 1. 4.

L'onorevole Nicotra ha presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, al quinto capoverso, le seguenti parole: « omicidio colposo di cui all'articolo 589 del codice penale ».

0. 1. 5.

FRANCESCO MACIS. Chiedo una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di sospendere la seduta fino alle 11,45.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 11,45.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Nicotra di illustrare il suo subemendamento

0. 1. 1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ho presentato questo subemendamento insieme al collega Casini in quanto, venendo attribuite alla competenza del pretore le falsità in cambiali od in altri titoli di credito transmissibili per girata o al portatore (articolo 491 del codice penale), sembra opportuno e coerente attribuire alla competenza dello stesso pretore anche i casi in cui le falsità nei documenti predetti consistano nello scrivere sui medesimi, senza alcuna autorizzazione, atti produttivi di effetti giuridici (articolo 488 del codice penale).

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sugli emendamenti e subemendamenti presentati all'articolo 1?

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento del Governo e contrario a tutti i subemendamenti.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi dichiaro contrario a tutti i subemendamenti all'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1, che non varia la sostanza del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dei subemendamenti all'emendamento del Governo.

Pongo in votazione il subemendamento Casini Carlo e Nicotra 0. 1. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Casini Carlo e Nicotra 0. 1. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Casini Carlo e Nicotra 0. 1. 3.

(È respinto).

Dobbiamo porre ora in votazione gli identici subemendamenti Russo Franco 0. 1. 4 e Nicotra 0. 1. 5.

FRANCESCO MACIS. Già nel mio intervento ho avuto modo di dichiararmi favorevole alla sostanza di questi emendamenti, cioè all'introduzione dell'omicidio colposo tra i delitti che devono essere devoluti alla competenza del pretore. Precisata la posizione del mio gruppo, avevo tuttavia chiesto ai presentatori di ritirarli, in quanto ritenevo che avrebbero potuto ritardare l'iter del provvedimento. Ma a questa richiesta nessuna risposta è stata data. Pertanto, pur essendo sostanzialmente a favore di una più ampia competenza del pretore, per favorire la più rapida approvazione del provvedimento voteremo contro la modifica proposta, ritenendo che una posizione di astensione sarebbe segnata da ambiguità.

GIULIO MACERATINI. La posizione del mio gruppo, allo stato della legislazione e della struttura giudiziaria, è nettamente contraria ad attribuire al pretore la cognizione anche del reato di omicidio colposo che, non dimentichiamo, è spesso uno dei più complicati da accertare giudizialmente. Lasciamo da parte l'esempio che viene subito in mente degli incidenti stradali, ma pensiamo a tutti i casi di colpe professionali ed incidenti sul lavoro e alle difficoltà che questo tipo di reati in quella sede possano essere adeguatamente accertati. L'attuale struttura dell'ufficio del pretore mi lascia perplesso, perché è un ufficio in cui la stessa persona svolge sostanzialmente la parte di pubblico magistrato, attivatore dell'azione penale, e di giudice, con una anomalia così evidente che non può essere trascurata.

Per queste considerazioni voteremo contro l'emendamento.

TARCISIO GITTI. Invito l'onorevole Nicotra a ritirare l'emendamento, per ragioni sia di opportunità politica sia di merito. Identico invito lo rivolgo all'onorevole Russo Franco, presentatore di un emendamento identico a quello dell'onorevole Nicotra.

PIERLUIGI ONORATO. Il gruppo della sinistra indipendente privilegia la coerenza istituzionale del sistema piuttosto che le pur apprezzabili esigenze di opportunità politica. Per questa ragione, noi siamo favorevoli ad esprimerci sul merito degli emendamenti presentati, anche se ciò dovesse comportare un qualche ritardo dell'iter legislativo. Infatti, noi riteniamo che proposte emendative che attengono al sistema processuale e, in una certa misura, anche all'ordinamento giudiziario, siano meritevoli di attenzione perché una volta operate delle scelte queste possono dimostrarsi, nei fatti, quasi irreversibili.

Per quanto riguarda la questione relativa alla competenza dei delitti di omicidio colposo, sono favorevole ad un aumento della competenza del pretore per alcuni tipi di reato doloso che hanno un rilevante valore sociale oltre che patrimoniale.

Riteniamo che la colpa sia uno di quei profili accertabili da un giudice monocratico qual è il pretore; riteniamo, inoltre, che il pretore possa accertare profili di colpa anche nei confronti dell'imprenditore, per cui siamo favorevoli agli emendamenti dell'onorevole Nicotra e dell'onorevole Russo Franco.

MICHELE CIFARELLI. Io ritengo che, quale che sia la causale di una ipotesi di omicidio colposo, allo stato attuale, non sia opportuno attribuire questa competenza ad un giudice monocratico quale è il pretore. Infatti, io sono fra coloro che, in sede di approvazione della legge delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale, si sono dichiarati favorevoli a che il « patteggiamento » fosse determinato fino ad ipotesi di reato che prevedono due anni di reclusione.

Per tali motivi, sono contrario ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Russo Franco e Nicotra intendono insistere per la votazione dei loro emendamenti?

FRANCO RUSSO. Sì, insisto, signor presidente.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Lo ritiro, signor presidente, anche perché dopo aver ascoltato il parere del Governo mi pare che una delicata materia quale è quella concernente l'ipotesi del reato di omicidio colposo debba rimanere di competenza del tribunale, cioè di un giudice collegiale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 1. 4 presentato dall'onorevole Russo Franco.

(È respinto).

Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento 1. 1 del Governo.

GIULIO MACERATINI. A nome del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, dichiaro di astenermi.

PIERLUIGI ONORATO. A nome del gruppo della sinistra indipendente, dichiaro di astenermi.

FRANCO RUSSO. A nome del gruppo di democrazia proletaria, dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo 1. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 32 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quella ad effetto speciale ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 32 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Della recidiva e delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale ».

2. 1.

Gli onorevoli Carlo Casini e Nicotra hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « e di quella ad effetto speciale » *con le parole:* « e di quelle ad effetto speciale. Della recidiva

non si tiene conto, anche per i reati preveduti dalle leggi finanziarie ».

2. 2.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già chiarito il senso dell'emendamento testé letto dal presidente. Ripeto comunque che si tratta di una correzione molto importante perché senza di essa la recidiva verrebbe computata ai fini dell'attribuzione della competenza per cui molti reati tornerebbero in tribunale.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo al quale do atto di aver provveduto, attraverso questo meccanismo, a rendere più funzionale ai fini che si vogliono ottenere l'impianto di questa legge. Sono, pertanto, contrario all'emendamento Casini Carlo e Nicotra.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Poiché l'emendamento del Governo è molto simile al nostro, lo ritiro.

SALVATORE MANNUZZU. Il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore dell'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 2. 1 del Governo, favorevole il relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

L'articolo 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 512. — (*Appello contro sentenze del pretore*). — Contro le sentenze del pretore possono appellare alla corte di appello:

1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non

è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;

2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;

3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa l'oblazione ».

Gli onorevoli Russo Franco, Onorato e Mannuzzu hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1.

Gli onorevoli Maceratini, Trantino e Macaluso hanno presentato il seguente emendamento:

(*Sostituire le parole: alla Corte di appello con le parole: al tribunale.*)

3. 2.

L'onorevole Nicotra ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: alla Corte di appello con le parole: al tribunale e, al punto 3), dopo la parola: appello inserire le parole: e il procuratore della Repubblica presso il tribunale.

3. 3.

FRANCO RUSSO. Richiamandomi all'intervento da me svolto in sede di discussione sulle linee generali, ribadisco, a nome di democrazia proletaria, la nostra convinzione della necessità di un ripensamento sulla figura del giudice di appello dal momento che la riforma che si intende attuare ipotizza un modo d'essere della Corte d'appello nel suo complesso che suscita ancora dubbi e perplessità.

Ritengo, inoltre, che la scelta che si sta compiendo configuri in verità soltanto la volontà di sottrarre ai tribunali le sentenze emesse dai pretori. Ci ritroveremo di fronte a un giudice di appello trasformato in una sorta di « castigamatti » nei confronti di un giudice che è stato sempre percepito come figura di disturbo nell'ordinamento giudiziario.

GIULIO MACERATINI. In sede di discussione sulle linee generali avevamo chiesto alla cortesia del signor ministro — e ribadisco ora questa mia preghiera — un chiarimento sui concetti ispiratori di questo testo che prevede l'impugnativa in corte di appello.

Ripromettendomi di ascoltare con la massima attenzione quanto il ministro vorrà dirci in proposito e dichiarando di essere disposto a ritornare sulla mia posizione, in questo momento devo insistere sulla necessità sistematica di conservare al tribunale la verifica del giudizio di primo grado.

Concludendo, colgo l'occasione per dire — me lo consenta il collega Russo — che la sua interpretazione del testo non è accettabile perché configura una sorta di processo alle intenzioni dei magistrati. La casazione e la corte di appello sono piene di quei magistrati di cui volete che la razza si moltiplichi. Nei gradi inferiori della magistratura si trovano principalmente i cosiddetti magistrati d'assalto, ma è pur vero che ce ne sono ovunque, per cui non è possibile oggi individuare categorie di magistrati più o meno affidabili.

Non è questa la sede per affrontare questo argomento perché dobbiamo concentrare la nostra attenzione sulla stesura di una legge che riguarda tutti i cittadini

della Repubblica. Probabilmente, inoltre, da qui a 10-20 anni queste preoccupazioni non avranno più motivo di esistere. Resta, pertanto, da risolvere il problema sistematico di affidare al giudice della corte di appello questo tipo di sentenza: allo stato non mi convince la proposta di modifica presentata dal Governo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Premesso che il mio desiderio è che mi si convincesse che quanto io penso sia sbagliato, desidererei capire quali siano state le intenzioni del Senato o del Governo nel momento in cui hanno ipotizzato come unico giudice di appello per il giudizio pretorile la corte di appello. Se l'intenzione era quella di sollevare il tribunale da un eccessivo carico di lavoro, dico subito che ciò non mi convince. Cosa si toglierebbe, infatti, al tribunale? Naturalmente tutte le sentenze di primo grado che vengono appellate dai cittadini o dal procuratore. Parte del lavoro del tribunale verrebbe perciò trasferito alla corte di appello. La conseguente diminuzione del lavoro del tribunale e del numero delle sentenze emesse comporta un alleggerimento degli organici.

Così è avvenuto per le preture e così avviene per i tribunali. Automaticamente ci troveremo, avendo il tribunale un minor carico, ad avere anche minori possibilità di ampliamento o di mantenimento degli organici. Con la norma proposta una grande gamma di sentenze di primo grado andrebbe, per il giudizio di appello, anziché al tribunale che di solito è vicino alla sede pretorile o nella stessa sede, alle corti di appello che possono distare centinaia di chilometri di distanza. Cioè allontaniamo l'immediatezza che il cittadino deve avere nei rapporti con la giustizia.

Ciò mi induce, pur apprezzando i caratteri innovativi della normativa e il Governo per tutto il pacchetto di provvedimenti che abbiamo all'esame, a sostenere che certo non rendiamo più tragica la situazione della giustizia se manteniamo come giudice d'appello il tribunale.

MICHELE CIFARELLI. La norma in oggetto mi suscita stupore e non poche per-

plexità. Innanzi tutto non mi pare che il ragionamento dello sfolgimento sia valido per un sistema, perché vorrei avere la certezza che per tutte le sentenze del pretore sia poi mantenuta l'impugnativa dell'appello. Da come la norma è formulata ho l'impressione che rischiamo per alcune di farle diventare non appellabili e questo sarebbe grave perché altererebbe il sistema.

In sostanza si vogliono trasferire sui pretori determinate competenze per alleviare i tribunali, che hanno molto da fare. Innanzi tutto rilevo che l'iter di un processo non dipende dall'*animus* del magistrato, ma dalle circostanze, dal costume giudiziario, dalla disponibilità di personale giudicante, di personale ausiliario e così via. A parte questo, veniamo a creare una situazione in base alla quale per una determinata serie di reati per i quali era prevista l'impugnativa al tribunale, bisogna andare alla corte d'appello, con conseguenti disagi e oneri per il cittadino (per la lontananza della sede e perché le tariffe per le prestazioni del difensore crescono con il giudizio di appello).

Tutto questo crea una situazione di sbieco nuova. Forse una soluzione potrebbe essere quella di dividere il carico a metà. Per tutti i reati, delitti e contravvenzioni di competenza del pretore rimane per l'appello la competenza del tribunale, mentre hanno l'impugnativa in appello quelli che l'avrebbero in ogni caso avuto se fossero rimasti di competenza del tribunale. In questo modo si crea una ripartizione equilibrata. Ma prevedere per tutti i reati di competenza del pretore l'impugnativa solo in corte di appello mi suscita notevoli perplessità.

SALVATORE MANNUZZU. Già in sede di discussione generale avevo anticipato che, per quanto ci riguarda, questo è un punto che suscita grave perplessità. L'effetto della norma così come il Senato la propone sarà quello di allontanare la giustizia dalla gente, anche per quei reati che già sono oggetto, prima di questa riforma, della competenza del pretore, e non sono pochi, e vi sarà inoltre un aumento dei

costi della giustizia con il gravame delle corti di appello. Si può obiettare che vi sono esigenze organizzative alla base della modifica proposta, tese a ripartire i carichi tra i tribunali che sarebbero poco alleviati se si prevedesse la loro competenza per l'appello e le corti di appello che invece sarebbero eccessivamente sollevate. Il rimedio più efficace per fronteggiare l'inconveniente è di agire sugli organici, tanto più che si parla di una massiccia istituzione di sezioni staccate di corti di appello. Tanto varrebbe allora mantenere la competenza dei tribunali per il giudizio di appello.

La realtà è che la norma proposta ha almeno oggettivamente un significato politico che non possiamo accettare. L'esigenza dovrebbe essere quella inversa a quella della norma. Non si tratta di istituzionalizzare ancora di più il giudice del gravame che certo risponde ad una concezione piramidale dell'organizzazione della magistratura. Questo viene rafforzato dal fatto che si omette il gradino del tribunale e si passa direttamente dal pretore alla corte di appello per il gravame. L'unicità della funzione di merito comporta invece che non vi sia veramente nessuna ragione di tipo organizzativo per prevedere istituzionalmente un giudice di appello, per sottrarre funzioni di appello al tribunale. La ragione può essere soltanto politica, tendente a realizzare un distacco soggettivo del giudice di appello dal giudice di prima istanza e questo, oggettivamente, comporta un atteggiamento punitivo nei confronti di una figura del giudice storicamente caratterizzata come è quella del pretore.

Per queste ragioni, insistiamo per l'accoglimento dell'emendamento Russo Franco, da me sottoscritto.

FRANCESCO MACIS. Voteremo contro lo emendamento Russo perché riteniamo che il disegno di legge in esame abbia una sua organicità e razionalità in relazione alla nuova ripartizione tra i diversi livelli della magistratura, e perché crediamo che sia profondamente coerente con il principio di un ordinamento nuovo definire un

unico giudice di appello. Mi pare che qui si confondano i problemi. Il vero problema è quello della diversa allocazione delle corti d'appello. Conosco la realtà della mia regione e credo che per il cittadino di Palau, condannato da un pretore, andare a Cagliari per il processo d'appello comporterà indubbiamente delle difficoltà. Credo anche che tra chi ha fatto questa proposta vi sia chi in realtà intende disincentivare gli appelli, magari con buone motivazioni e ragioni, e accentuare per questa strada un distacco dalla giustizia.

Crediamo che di fronte a delle impugnazioni puramente dilatorie non sia possibile negare il diritto al cittadino di far ricorso a tutti gli strumenti della giustizia.

Ma il vero problema è un altro. Il problema è quello di decidere se noi identifichiamo nella Corte d'appello il giudice unico delle impugnazioni e se riteniamo coerente con il sistema che questo giudice possa, in seconda istanza, decidere tanto sui provvedimenti deliberati dal tribunale quanto su quelli adottati dal pretore. Penso che noi possiamo senz'altro dare una risposta positiva non soltanto per ragioni di carattere organizzativo, quanto anche per ragioni di coerenza sistemica.

Un altro problema è quello delle strutture giudiziarie che, però, va affrontato su un altro terreno per evitare di arrivare a dei risultati che potrebbero altrimenti essere distorti.

Per tutte queste ragioni, voterò contro l'emendamento 3. 3.

TARCISIO GITTI. Desidero annunciare il mio voto favorevole all'articolo 3 nel testo della norma approvato dal Senato nonché il voto contrario all'emendamento 3. 3.

Indubbiamente, mi rendo conto che, oltre l'approvazione di questa legge, si renderanno necessari ulteriori interventi di altro genere in ordine alla organizzazione delle sedi giudiziarie. Tuttavia questi ulteriori interventi non appartengono alla *ratio* di questo disegno di legge e, pertanto, non posso che invitare i presentatori a ritirare l'emendamento 3. 3.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Il parere del relatore è contrario a tutti gli emendamenti e favorevole al testo dell'articolo del disegno di legge del Governo, in base a delle considerazioni che cercherò di svolgere rapidamente.

Debbo prima di tutto dissentire con chi ha, in qualche misura, ventilato l'ipotesi che « l'invenzione » dell'appello esclusivo alla Corte d'appello anche nei confronti delle sentenze del pretore rappresenti un atteggiamento punitivo verso quest'ultimo. Il giudice d'appello è un altro organo, mentre a me sembra che il compito del pretore sia valorizzato proprio dall'aumento delle competenze.

È stato poi affermato che la norma così come contenuta nel disegno di legge verrebbe di fatto a « punire » il cittadino circa la possibilità di accesso alla giustizia. Ma anche sotto questo profilo la gestione è abbastanza contraddittoria perché nel momento in cui attribuiamo al pretore maggiori competenze avviciniamo il cittadino alla giustizia, visto che la sede di mandamento è certamente più comoda del tribunale. Un giudizio favorevole debbo esprimere nei confronti della proposta dell'onorevole Cifarelli che propone di mantenere radicata la competenza del tribunale per quelle materie cui era competente originariamente il pretore. In effetti, è vero che potrebbe esserci il tentativo di « scoraggiare » l'accesso alla giustizia di secondo grado; però si deve osservare che è usuale (tranne casi assai ridotti) che il cittadino impugni la sentenza tramite l'avvocato. Inoltre dinanzi al giudice d'appello il cittadino non compare tranne nei casi in cui è chiesta la rinnovazione dell'istruttoria o nei casi in cui il cittadino abbia interesse a parlare.

Se noi, dopo aver tolto al tribunale, come competenza di primo grado, il complesso di reati di cui stiamo discutendo per attribuirli al pretore, glieli restituiamo in caso di appello, probabilmente non avremmo ottenuto lo scopo prefissato.

In base alla mia esperienza si è radicato in me l'intimo convincimento che il giudice di tribunale non si sente affatto giudice di appello. Il tribunale si sente

istituzionalmente organo di primo grado e non ha la mentalità della funzione del giudice di appello.

Per queste ragioni non posso che ribadire il mio parere contrario sugli emendamenti auspicando che l'articolo 3 venga approvato nel testo del disegno di legge.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi limiterò ad una serie di precisazioni molto concise non perché disconosca la rilevanza degli argomenti toccati, ma perché ritengo che, ad un certo punto, le cose che sono cominciate devono finire.

So benissimo che quello di cui ci stiamo occupando è un « passaggio » che sollecita preoccupazioni e perplessità in parte anche mie, che però devono essere agevolmente superate in nome della convinzione che non si può parlare sempre di novità per poi, quando ci si trova davanti ad esse, tentare di saltare l'ostacolo.

Secondo me questo è un « passaggio » razionale in una linea di novità. Certamente deve essere tenuto presente l'obiettivo di utilizzare altrettanto razionalmente le strutture ed i mezzi. Entra, quindi, in gioco l'esigenza di non depotenziare, rimanendo fermo il vecchio sistema delle sentenze del pretore, la scelta compiuta con l'approvazione dell'articolo 1, così come entra in gioco anche la necessità di portar via il 25 per cento ulteriore di aggravio del tribunale se si continua a mantenerlo come giudice di appello del pretore. Queste argomentazioni utilitaristiche non sono totalmente grette.

Devo chiarire — e di queste cose ha piena conoscenza chi se ne occupa assiduamente — che il difficile lavoro della Commissione è rappresentativo di alcuni vuoti ancora esistenti nella riforma dell'ordinamento giudiziario che si intende attuare. Non c'è un solo dubbio da parte di nessuno che l'obiettivo finale di tale riforma per questo aspetto debba essere quello di portare ad un solo giudice di appello tutti gli appelli per cui questa scelta non è incoerente rispetto a questo

indirizzo. Credo che su questo argomento si debba riflettere con notevole attenzione soprattutto perché l'esigenza odierna è quella di esprimersi con un sì o con un no.

All'onorevole Russo dirò le stesse cose che ho detto ad alcuni rappresentanti di magistratura democratica che ho ascoltato nell'ambito di un incontro con il Consiglio superiore da me interpellato perché volevo conoscere le reazioni della magistratura. Nel momento in cui sono stati fatti gli stessi discorsi che ho sentito qui ho posto un netto rifiuto perché non credo sia possibile da parte di nessuno dire che tutto sommato si è d'accordo ma che si teme che dietro queste cose passi una trasformazione del giudice di appello in giudice degli appelli del pretore del lavoro. Innanzitutto devo precisare che non è mai stata formulata una proposta di questo tipo ed in secondo luogo osservo che l'idea di andare avanti nell'ammodernamento della giustizia, tenendo conto più del passato che del futuro e di cose che non ci riguardano, mi sembra un modo assurdo di procedere.

Dentro questi problemi vi è, dunque, un dato di necessità, di coerenza nonché di realismo, come faceva notare poc'anzi il relatore onorevole Felisetti, che non deve far dimenticare che spesso ci si trova di fronte a sezioni « sonnacchiose » perché il giudice del tribunale non si sente giudice di appello. Sono certo che i processi di appello delle sentenze del pretore troveranno la dovuta attenzione presso le corti di appello più che presso i tribunali.

L'onorevole Cifarelli — la cui opinione mi interessa in modo particolare anche per ragioni di amicizia — osservava che il sistema che si intende porre in essere allontanerebbe la giustizia dal cittadino. Quantitativamente e chilometricamente sarà anche vero, ma voglio chiedervi: date o no un giudizio negativo della giustizia? Siete convinti o no che i cittadini la soffrono più che goderne? Se pensiamo di vivere nel migliore dei modi, è giusto che non facciamo niente, ma allora non dobbiamo andare ai convegni per dire che le cose vanno male! Se la situazione at-

tuale, invece, deve essere considerata in termini negativi, qualche rischio misurato va corso per cercare di migliorarla.

A tutto questo discorso va affiancato quello della riorganizzazione della geografia giudiziaria. Voglio essere franco, anche a costo di « inabissarmi » dentro le mie proposte: se non facciamo queste cose, di attuare la revisione delle circoscrizioni giudiziarie non se ne parla nemmeno perché prevarranno le grettezze. Lo dico con rispetto perché appartengo alla categoria, ma mi ha colpito il parere perplessito ma tendenzialmente negativo degli avvocati su questa scelta, preferendo essi ripiegare sul compromesso di cui parlava il collega Cifarelli; si è trattato del tentativo di chi era in difficoltà ed inventava sofisticazioni inaccettabili. Gli avvocati sono contrari perché la scelta fatta dal Governo rompe alcune loro comodità ed abitudini. Magari questo non sarà vero, ma non mi è parso di poter cogliere altre preclare ragioni.

Ci troviamo in un Parlamento che ha un lungo elenco di proposte sulle corti di appello: bisogna scegliere perché non è possibile prospettare allargamenti notevoli della competenza senza cambiare niente. Credo che la strada imboccata sia quella giusta non per fare « la corte di appello dei poveri » - argomento che ho colto ma che non comprendo - bensì per portare il giudice di appello ad un maggior grado di diffusione sul territorio. È vero che bisognerà fare qualche altra cosa, ma non potete dire che non sia razionale questo gesto di partenza.

In conclusione devo dire che se il testo del Governo non venisse approvato, francamente sarei disperato sulla nostra capacità di andare avanti.

PIERLUIGI ONORATO. Ho notato la ricchezza di argomentazioni - che forse prima non c'era stata - con la quale il ministro ha parlato di coerenza e di integrazione di questa riforma nel sistema. Nonostante ciò devo dire che non mi ha convinto.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non osavo presumere tanto!

PIERLUIGI ONORATO. So anche che il ministro si riferiva alla sua maggioranza per instillarvi - cosa, questa, che rientra nella normale dialettica parlamentare - un ulteriore dubbio. Il 26 maggio il Senato ci ha trasmesso la modifica della competenza penale del pretore con questa norma *clou* della competenza sull'appello attribuita alla corte di appello. Lo stesso giorno, il Senato ci trasmette il testo delle modifiche della competenza del giudice civile, testo che attribuisce le sezioni di appello al tribunale.

Mi chiedo quale sia la coerenza sistematica di questo meccanismo.

PRESIDENTE. C'è dentro il giudice del lavoro!

PIERLUIGI ONORATO. A parte il fatto che la riforma della competenza civile non riguarda il giudice del lavoro, è evidente che non si vuole dare alla competenza delle corti d'appello le controversie di lavoro. A questo punto bisogna riconoscere che l'argomento della unicità sistematica cade.

Non capisco certi atteggiamenti del Governo e della maggioranza. Credevo che il Governo volesse inserire una determinata normativa e mi accorgo che la non approvazione del Senato riesce a far scaturire da parte del Governo solo una presa d'atto.

Sono d'accordo sul fatto che sia meglio perseguire gradatamente alcune modifiche che riguardano spostamenti di competenza cominciando prima dal settore penale e passando poi a quello civile. Mi chiedo però se optando per questa scelta si realizzi un indirizzo ben preciso circa l'unificazione delle funzioni presso le Corti d'appello e presso il tribunale. Mi chiedo se una scelta di questo genere, di così grosso respiro, debba essere assunta in modo quasi provvisorio.

Va poi considerato il problema « geografico » della diffusione territoriale di

questi organi; mi chiedo se non sarebbe stato più coerente arrivare ad una riforma degli organici invece di procedere con le attuali modifiche che renderanno necessario, in seguito, arrivare ad una riforma dei distretti territoriali. Voterò a favore del mio emendamento nel senso che mi esprimo per la soppressione dell'articolo.

ANGELO BONFIGLIO. Voterò per il mantenimento dell'articolo, ma esprimo alcune preoccupazioni che mi derivano dalla esperienza forense e che spero inducano il ministro ad approfondire il rapporto con tale settore.

Non credo che le ragioni della normativa al nostro esame possano essere solo di carattere logistico, anzi sono convinto che tale normativa affievolisca la condizione del cittadino imputato, pure se l'acquisizione delle prove si assumerà nella fase del dibattito davanti al pretore. A mio avviso vi è una sostanziale alterazione concettuale tra il momento di acquisizione della prova ed il momento della prima e della seconda valutazione. Desidero, come ho già detto, che il ministro prenda atto di queste preoccupazioni, espresse da chi si onora di esercitare la professione forense.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco ed altri 3. 1, soppressivo dell'articolo 3.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Maceratini ed altri 3. 2 identico alla prima parte dell'emendamento Nicotra 3. 3.

(*E respinto*).

La seconda parte dell'emendamento 3. 3 risulta pertanto preclusa.

Dobbiamo ora votare l'articolo 3.

GIULIO MACERATINI. Voterò contro l'articolo 3 per i motivi che ho già illustrato. Desidero aggiungere che, a mio avviso, è stato sottovalutato un argomento.

Attualmente sul territorio nazionale abbiamo 154 tribunali e 25 corti di appello. La loro dislocazione territoriale, che ha ragioni storiche evidenti, comporta grossi e negativi riflessi per l'amministrazione forense di cui ci dobbiamo preoccupare. Si creerà cioè il problema del cittadino, bisognoso di giustizia in sede di gravame, e quello della categoria degli avvocati, che mi pare venga ingiustamente punita dalle norme in questione, in quanto evidentemente verranno privilegiati i professionisti che operano nelle città sedi di corti di appello rispetto a coloro che già da tempo stanno operando nelle sedi di tribunale. È una categoria che presenta gravi problemi e difficoltà, specie per i più giovani, e ha bisogno di essere aiutata.

Credo che non resti che attendere una dislocazione delle sezioni di corti di appello che possa riequilibrare un effetto che sembra già negativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*E approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 3-bis:

ART. 3-bis.

Il numero 2 dell'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2) l'imputato, nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato o per insufficienza di prove o per connessione del perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza; ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 4.

Il terzo comma dell'articolo 63 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale l'aumento o la diminuzione per altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo ».

(È approvato).

Gli onorevoli Russo Franco, Onorato e Mannuzzu hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4-bis.

Il pretore che ha compiuto atti istruttori non può svolgere la funzione di giudice nello stesso procedimento.

Nelle preture alle quali è assegnato un solo magistrato le funzioni giudicanti verranno svolte da magistrati assegnati a preture viciniori, nel caso di cui al comma precedente.

Nelle preture aventi più magistrati verranno previsti, anno per anno, al momento della formazione delle tabelle i criteri per la individuazione dei pretori giudicanti per i procedimenti nei quali siano stati compiuti atti istruttori.

LUIGI DINO FELISETTI, *Relatore*. Sono contrario a questo articolo aggiuntivo.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

MICHELE CIFARELLI. Voterò a favore di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4-bis.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Il quarto comma dell'articolo 199 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il termine è di trenta giorni per le impugnazioni del procuratore generale della Repubblica contro i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte d'appello. Tale termine decorre dalla pronuncia del provvedimento ».

L'onorevole Franco Russo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 5.

FRANCO RUSSO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Nell'ultimo comma dell'articolo 506 del codice di procedura penale, le parole: « procuratore della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « procuratore generale presso la corte d'appello ».

L'onorevole Russo Franco ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 6.

L'onorevole Nicotra ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 6.

FRANCO RUSSO. Ritiro il mio emendamento.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Anche io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 31 delle disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, è sostituito dal seguente:

« Il pretore trasmette al procuratore generale, il quindicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese, la copia delle sentenze e l'elenco delle condanne pronunciate per decreto contro le quali non sia stata fatta opposizione. Nell'elenco, oltre il nome e il cognome del condannato, sono indicati il titolo dell'imputazione e la pena inflitta ».

L'onorevole Franco Russo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7.

FRANCO RUSSO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotra ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « il pretore trasmette al procuratore generale » *con le seguenti:* « il pretore trasmette al procuratore della Repubblica ».

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Nell'articolo 527 del codice di procedura penale il secondo comma è soppresso.

L'onorevole Franco Russo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 8.

FRANCO RUSSO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è sostituito dal seguente:

« La cognizione dei reati preveduti dalle leggi finanziarie spetta:

1) al pretore quando si tratti di reati per i quali è stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda;

2) al tribunale in ogni altro caso ».

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 9-bis.

L'articolo 399 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 399. — (*Impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento pronunciate dal pretore*). — Il procuratore della Repubblica e il procuratore generale possono appellare contro la sentenza con la quale il pretore ha dichiarato non doversi procedere. L'imputato può appellare contro la sentenza di proscioglimento del pretore, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando è stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudi-

ziale ovvero perché trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato se è stata applicata o può con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza.

Sull'appello decide la sezione istruttoria.

Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal pretore inappellabilmente o dalla sezione istruttoria in grado di appello ».

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Con questa norma si sostituisce in sostanza al giudice istruttore la sezione istruttoria per gli appelli istruttori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il centovesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore.

L'onorevole Franco Russo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: « entra in vigore il 120° giorno » *con le seguenti:* « entra in vigore il 180° giorno ».

Aggiungere il seguente comma:

« Il ministro di grazia e giustizia deve provvedere, entro il termine di cui al primo comma, alla revisione e ampliamento degli organici del personale amministrativo e dei magistrati assegnati alle preture,

adeguando anche le strutture degli uffici giudiziari ».

FRANCO RUSSO. Li ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotra ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « e si applica ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore » *con le seguenti:* « e si applica ai procedimenti penali iscritti nel registro generale degli affari penali successivamente alla data di entrata in vigore ».

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Gli onorevoli Gitti, Cifarelli, Macis, Felisetti e Onorato hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La IV Commissione giustizia,

a conclusione dell'esame del disegno di legge sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore,

impegna il Governo

a promuovere e ad assumere, per quanto di competenza, le opportune iniziative per il potenziamento e l'adempimento delle strutture giudiziarie ed a riferire sugli effetti del provvedimento nei primi sei mesi della sua attuazione.

0/1750/1/IV

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro di accogliere l'ordine del giorno a condizione che il termine in esso indicato sia portato ad un anno.

PRESIDENTE. Dunque, il Governo è disposto ad accettare questo ordine del giorno a condizione che sia modificato nel senso che ha poc'anzi sottolineato. I pre-

sentatori dell'ordine del giorno sono d'accordo a che venga introdotta questa modifica ed insistono per la votazione?

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, sono favorevole alla modifica richiesta dal ministro e non insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

MICHELE CIFARELLI. Anch'io sono d'accordo.

PIERLUIGI ONORATO. Anch'io sono d'accordo.

FRANCESCO MACIS. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno testé accolto dal Governo, passiamo alle dichiarazioni finali di voto.

MICHELE CIFARELLI. Dichiaro che voterò a favore di questo disegno di legge ma non posso tacere le notevoli perplessità che esso ha procurato, anche perché alcuni emendamenti che sono stati ritirati avevano una loro positività.

Tuttavia, la vera ragione delle mie perplessità dipende dal fatto che i tentativi innovatori nel nostro paese vengono introdotti « a colpi di scure ». In altre parole nel momento in cui discutiamo di una legge di riforma siamo soliti introdurre modifiche di altro genere. Questo dipende molto dalla improvvisazione con cui lavoriamo.

Tuttavia queste perplessità non sono tali da ostacolare sostanzialmente il provvedimento in esame teso a rendere più coerente e più omogeneo il nostro sistema processuale. Vorrei ricordare che, in relazione alla riforma del nuovo codice di procedura penale, ho sempre sostenuto il principio del divieto della *reformatio in peius*.

Nella speranza che la normativa che andiamo ad approvare non infici tale principio, ribadisco il mio voto favorevole.

SALVATORE MANNUZZU. Il gruppo della sinistra indipendente valuta in parte positivamente ed in parte negativamente il provvedimento che ci accingiamo a votare. Al positivo registriamo che l'ampliamento delle competenze del pretore è stato comunque attuato; cosa, questa, che avrà effetti rilevanti sulla rapidità del processo penale, sulla sua flessibilità e sulla possibilità di interventi efficaci in tema di carcerazione preventiva. Al negativo registriamo che tale ampliamento non ha la portata che avrebbe potuto avere dal momento che sono stati respinti alcuni opportuni emendamenti. Particolarmente negativa ci è parsa l'identificazione del giudice d'appello nella Corte d'appello.

Dichiaro pertanto che, bilanciando queste valutazioni positive e negative, ci asterremo dalla votazione del provvedimento.

GIULIO MACERATINI. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale si asterrà dalla votazione del provvedimento.

FRANCO RUSSO. Condividendo le argomentazioni del gruppo della sinistra indipendente, anche democrazia proletaria si asterrà dalla votazione.

DOMENICO ROMANO. Il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento.

FRANCESCO MACIS. Il gruppo comunista esprime un giudizio positivo sul disegno di legge, pur rilevando alcune carenze; la nostra opinione, infatti, era ed è che si possa andare avanti con maggior coraggio nella attribuzione della competenza penale al pretore anche se nutriamo forti preoccupazioni per l'impatto tra il provvedimento e l'attuale struttura giudiziaria. Nel corso di tutto l'iter del provvedimento siamo stati sempre coerenti con questa impostazione ed abbiamo assunto quindi un atteggiamento che — credo di poterlo affermare — ne ha consentito il varo. Devo rilevare che non c'è stata analogia coerenza da parte dei gruppi della maggioranza in particolare — voglio essere preciso af-

finché quanto dico non suoni critica nei confronti di tutti indiscriminatamente — da parte dei gruppi democristiano e repubblicano.

Non riteniamo che il provvedimento sia « abborracciato », così come pensa il collega Cifarelli, perché crediamo che l'attribuzione delle competenze al pretore in prima istanza ed alla Corte d'appello in seconda sia una scelta profondamente motivata, una innovazione precisa ed estremamente coraggiosa, il presupposto necessario ed indispensabile per altri provvedimenti, quale quello relativo alla carcerazione preventiva, nonché la premessa per riforme a più largo respiro.

Non si tratta quindi di un cedimento alle mode del momento ma di una scelta organica del Governo che in questa occasione non ha avuto dietro la sua maggioranza e, nel caso specifico del ministro, il suo partito.

Queste cose, secondo noi, andavano dette. Nel momento in cui le diciamo, però, non ci dimentichiamo né di quelle parti del provvedimento che non ci trovano completamente consenzienti né delle preoccupazioni circa le conseguenze di alcune disposizioni. Continueremo ad incalzare il Governo con la nostra iniziativa affinché, sul piano legislativo, si arrivi ad una maggiore coerenza.

Nel dichiarare il nostro voto favorevole, ribadisco pertanto il giudizio positivo sul provvedimento la cui approvazione è già un notevole risultato che spinge il Governo ed i partiti a far sì che il discorso sulle strutture non sia meramente liberatorio per la coscienza, ma impegnativo all'azione. Da parte nostra non verremo certamente meno ad un tale impegno.

TARCISIO GITTI. Pensavo che prima fosse diverso, invece il collega Macis ha fatto alcune sottolineature che ho il dovere di controbattere e respingere. Non credo sia possibile giudicare le cose in questo modo: gli argomenti oggi trattati per la loro stessa natura non possono essere ricondotti dentro il recinto della maggioranza e dell'opposizione. Che questo modo di ra-

gionare sia tipico della cultura comunista l'avevamo già constatato in altre circostanze. Non è tipico, però, della cultura di altri gruppi politici che hanno un'ispirazione differente. Per altro, non riesco a capire come il collega Macis faccia la valutazione che ha fatto, sommaria ed estremamente semplificatrice, quando proprio oggi, quando abbiamo discusso sull'articolo 3, alcuni eletti con i voti del partito comunista hanno espresso un'opinione simile alla nostra.

FRANCESCO MACIS. Sono liberi come lei di dire quello che credono. Probabilmente lei sta parlando a titolo personale e non a nome del gruppo.

TARCISIO GITTI. Parlo a nome del gruppo della democrazia cristiana. Chi ha intenzione di assumere una posizione diversa lo dica e lo sottoscriva!

Va sottolineato — e colgo l'occasione per dare atto al Governo del suo impegno — che l'approvazione di questo provvedimento ed il suo collegamento con quello relativo alla carcerazione preventiva rappresentano un passo in avanti non indifferente nella riforma del sistema giudiziario. A ciò la democrazia cristiana ha dato un contributo non indifferente. Se consideriamo che domani voteremo sulla legge di delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale, possiamo affermare che il bilancio di questa maggioranza — che ha usufruito certamente dei contributi delle opposizioni disponibili al dialogo ed al confronto — è sicuramente positivo; è uno dei più significativi della compagine ministeriale. Lo sottolineo con forza anche a merito del Ministro democristiano che regge questo dicastero.

PRESIDENTE. Chiedo che la Presidenza sia autorizzata, in caso di approvazione, al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore » *(approvato dal Senato)* (1750).

| | |
|-----------------------|----|
| Presenti | 28 |
| Votanti | 24 |
| Astenuti | 4 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli . . . | 24 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1750, la proposta di legge Gargani (1545) risulta assorbita.

Hanno preso parte alla votazione:

Barzanti, Bochicchio Schelotto, Bonfiglio, Bottari, Carelli, Cifarelli, Dell'Unto, Felisetti, Gitti, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Macis, Nicotra, Pedrazzi Cipolla, Polidori, Pujia, Quarta, Riz, Romano, Santini, Sorice, Trabacchi, Zolla e Zoppi.

Si sono astenuti:

Maceratini, Mannuzzu, Onorato, Russo Franco.

La seduta termina alle 13,30.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**
